

IMPOSTE DIRETTE

di PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI

Quadro RR: il reddito figurativo ai fini previdenziali

Il quadro RR del socio lavorante di S.r.l.: l'inserimento del reddito figurativo. Lo svolgimento di sole attività amministrative non implica l'iscrizione alla Gestione Inps artigiani e commercianti ma alla Gestione Separata sul compenso amministratore.

Come ogni anno in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi del socio lavorante di società di capitali occorre compilare il quadro RR per indicare il reddito figurativo che discende dalla società.

Si ricorda che il socio di S.r.l. con la L. 662/1996 e la L. 133/1997 ha l'obbligo di iscrizione nella Gestione artigiani e commercianti se:

- l'attività della società è organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro del/dei socio/i e dei loro familiari;
- il socio/i partecipa all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Pertanto, il socio di capitale che non presta la propria opera nell'azienda non deve iscriversi all'Inps.

Ciò è stato precisato nella circolare Inps 10.06.2021, n. 84 e le indicazioni hanno trovato applicazione dall'anno d'imposta 2020.

Per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione Inps artigiani/commercianti è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale, mentre la sola partecipazione senza lavoro non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti.

Anche la sentenza della Cassazione 27.01.2021, n. 1759 ribadisce che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Inps artigiani-commercianti non scatta in automatico per il solo fatto di essere amministratore/socio di S.r.l., perché se il soggetto svolge solo attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, non è obbligato a iscriversi alla Gestione artigiani/commercianti, bensì alla sola Gestione Separata Inps sul compenso amministratore. La qualifica di socio di società di capitali non può essere di per sé significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda.

La condizione essenziale per la quale il socio debba iscriversi alla Gestione previdenziale IVS è la personale partecipazione al lavoro aziendale; pertanto, solo in tal caso il socio **nel quadro RR del suo modello Redditi dovrà indicare il reddito figurativo della S.r.l.,** che corrisponde al rigo RN6, colonna 2 del modello Redditi SC della società partecipata e se tale reddito, a lui attribuito in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, eccede il minimale dovrà versare i contributi previdenziali sull'eccedenza, indipendentemente dal fatto che tale reddito sia stato distribuito o accantonato a riserva.

Non vengono invece attribuite le perdite, ossia in caso di partecipazioni dello stesso socio a più società, alcune delle quali in perdita non determinano una sommatoria algebrica con i redditi attributi dalle società in utile. Pertanto, nel caso il socio partecipi a una S.r.l. che chiuda l'anno con una perdita, questa non verrà attribuita al quadro RR del socio (con segno negativo), figurerà *"come uno zero"*.

Discorso differente per le S.r.I. in trasparenza, per le quali, a prescindere dalla partecipazione lavorativa del socio, il socio stesso si vede attribuire la sua quota di reddito o di perdita (nel limite del patrimonio netto) attraverso il quadro RH che viene quindi a determinare un reddito derivante dalla sommatoria algebrica delle sue diverse partecipazioni in società trasparenti (per es. società di persone o S.r.I. in trasparenza).

